



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 05-10-2026

Messaggio n. 3145

Allegati n.1

OGGETTO: Settore Artigianato. Chiarimenti in ordine ai limiti dimensionali per le imprese artigiane dell'edilizia. Attribuzione del codice di autorizzazione "5G". Iscrizione di più matricole in capo al medesimo datore di lavoro artigiano

L'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, individua i limiti dimensionali del personale dipendente che l'impresa artigiana può occupare, superati i quali l'impresa perde la natura di impresa artigiana e deve essere classificata nel settore Industria.

Nello specifico, la lettera e) del primo comma del citato articolo 4 prevede che per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana è di 10 dipendenti; il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti.

L'Istituto, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di costruzioni edili, riconduce nel settore edile – comprendente altresì attività affini all'edilizia e alla finitura dell'edilizia – anche imprese che non esercitano l'attività di costruzioni in senso stretto; pertanto, nell'ambito dell'attività di costruzione edile sono ricomprese anche le attività di completamento, di rifinitura, ecc., delle costruzioni edili stesse (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 264 del 24 dicembre 1997).

Tanto rappresentato, alle imprese in argomento deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge n. 443/1985 (contraddistinto dal

CA "5G") e non il limite dimensionale di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA "5C").

Ne deriva che anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA "5G", avente il significato di "Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti".

Tuttavia, le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contraddistinte dal CA "5G" che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici, rientrano nella previsione di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Infatti, con la risposta all'interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, relativamente a tali imprese e all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, ha stabilito che ***"le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa"***.

Ne consegue che, non essendo obbligate all'iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.

I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA "5G", a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell'attività esercitata, utilizzando, all'interno della sezione "Contatti" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", lo "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana" e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.

A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA "4X" che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di "Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili"; l'attribuzione del CA "4X" consentirà l'attribuzione del CA "5C" che comporta l'applicazione del limite dimensionale di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Per le nuove iscrizioni, il questionario della procedura di iscrizione automatizzata relativo alle attività economiche che conducono ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità di cui sopra; la sottoscrizione della dichiarazione comporta l'attribuzione dei CA "4X" e "5C" alla posizione contributiva.

Per le iscrizioni con inquadramento automatizzato rifiutato dal datore di lavoro e per le iscrizioni effettuate dalla Struttura territoriale dell'INPS, l'attribuzione dei CA "4X" e "5C" può avvenire contestualmente all'emissione del provvedimento di iscrizione solo in presenza della dichiarazione di responsabilità di cui all'Allegato n. 1 al presente messaggio. In assenza della dichiarazione di responsabilità, l'operatore di Sede deve completare l'iscrizione assegnando il CA "5G" e, per l'aggiornamento delle caratteristiche contributive (attribuzione dei CA "4X" e "5C" in luogo del CA "5G"), è onere del datore di lavoro compilare e trasmettere lo "Smart task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana", indicando come data di decorrenza della variazione la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione (data inizio attività o successiva).

In ordine alle imprese che esercitano attività plurime, si ricorda che in ipotesi di apertura di più matricole effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'Istituto (cfr. le circolari n. 172 del 31

dicembre 2010, n. 80 del 25 giugno 2014 e n. 65 del 2 aprile 2015), ricorrendone i requisiti, l'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all'attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci.

Ne consegue che l'eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell'attività economica effettivamente esercitata; le Strutture territoriali dell'INPS devono provvedere a riclassificare nel settore di appartenenza le matricole erroneamente classificate nel settore Artigianato con decorrenza dalla data del provvedimento.

Si precisa che, in presenza di più matricole afferenti al medesimo codice fiscale, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga